

AVVISO

NUOVA ESENZIONE E15

PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE CON VALIDITA' SUL TERRITORIO REGIONALE

(Applicazione Leggi Finanziarie 1995 / 1996 e successive modifiche e integrazioni, D.M. 11 Dicembre 2009, DGR n. 5875 del 21.11.2007)

Si informa che **a decorrere dal 15 OTTOBRE 2015** entrerà in vigore, l'esenzione dalla compartecipazione **dal solo ticket sanitario aggiuntivo** (c.d. super-ticket) per le prestazioni di **specialistica AMBULATORIALE**, per tutti i cittadini iscritti al Servizio Sanitario Regionale e i loro familiari a carico con **un reddito familiare fiscale annuale non superiore ad € 18.000**.

Al fine del riconoscimento dell'esenzione, i cittadini dovranno autocertificare le suddette condizioni presso il **Distretto di competenza territoriale** che rilascerà la relativa attestazione di esenzione (**codice di esenzione: E15**).

Il cittadino potrà inoltre, dal **30 novembre 2015**, presentare autocertificazione mediante il Portale dei servizi sanitari online del cittadino.

Si precisa pertanto che la nuova esenzione **E15** potrà essere utilizzata sulle prescrizioni di assistenza specialistica, redatte a partire dal **15 ottobre 2015**.

fonte dati: REGIONE LOMBARDIA - FAQ - ESENZIONE PER REDDITO

Come va calcolato il reddito complessivo del nucleo familiare?

Per reddito complessivo fiscale ai fini dell'esenzione è da intendersi il reddito del nucleo familiare fiscale (la cui definizione si trova nel seguente punto) quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi, come somma dei redditi al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:

- **mod. CUD:** parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più l'eventuale rendita catastale rivalutata del 5% dell'eventuale abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.) in possesso;
- **mod. 730:** prospetto di liquidazione mod. 730-3 importo di cui al rigo 11;
- **mod. UNICO:** quadro RN, importo di cui al rigo RN1.

Che cosa si intende per "nucleo familiare" ai fini dell'esenzione?

Fanno parte del nucleo familiare ai fini fiscali, quindi anche ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket: il dichiarante, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non a carico), i figli, le altre persone conviventi e le altre persone a carico ai fini Irpef, per le quali spettano detrazioni